



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 92

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 11 gennaio 2007

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag.	3
--------------------------------------	------	---

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	Pag.	9
------------------------------------------------------------	------	---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 11 gennaio 2007

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(19) Vittoria FRANCO ed altri. – *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli*

(26) MANZIONE. – *Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie*

(580) CAPRILI. – *Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SALVI (*Ulivo*), relatore dei disegni di legge in titolo, illustra alla Commissione l'allegata nuova formulazione dell'emendamento 2.100 che prevede la sostituzione integrale dell'articolo 2 del disegno di legge.

Il relatore rileva altresì che permangono alcuni punti di disaccordo con il Governo soprattutto per quanto concerne l'opportunità di consentire ai genitori di attribuire al figlio uno soltanto dei cognomi. Al riguardo osserva che tale riconoscimento, ampliando la libertà di scelta, tutela in modo più adeguato l'autonomia privata.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) rileva preliminarmente di condividere il testo dell'emendamento così come riformulato, soprattutto nella parte in cui riconosce la possibilità di attribuzione del cognome, non solo al momento della celebrazione del matrimonio, come originariamente previsto dall'emendamento governativo, ma anche al momento della nascita del primo figlio.

L'oratore manifesta invece il suo disappunto per l'assenza di un criterio chiaro in caso di mancato accordo tra i genitori sull'attribuzione del cognome. Al riguardo osserva che, per quanto l'ipotesi di conflitto sia assolutamente residuale, l'individuazione di un criterio, sia quello alfabetico sia il sorteggio, è auspicabile al fine di evitare all'ufficiale dello stato civile il peso di una decisione sulla quale possono inevitabilmente innescarsi conflitti.

La senatrice FINOCCHIARO (*Ulivo*) condivide il riconoscimento, previsto nella nuova formulazione dell'emendamento 2.100, della possibilità per i coniugi di differire, all'atto di nascita del primo figlio, la scelta del cognome da attribuire. Dichiaro inoltre di condividere le critiche formulate dal senatore Manzione in riferimento all'assenza di un criterio oggettivo per la scelta del cognome in caso di mancato accordo fra i coniugi, palesando la sua preferenza per il criterio alfabetico. Ciò preverrebbe notevolmente il contenzioso possibile e, trattandosi di ipotesi residuali, non determinerebbe il rischio di estinzione dei cognomi storici.

La senatrice fa quindi presente di aver ricevuto nella tarda serata di ieri una lettera del ministro Rosy Bindi, inviata anche al presidente Salvi, nella quale, preso atto che nel corso del dibattito di ieri era emersa una radicale differenza di impostazione tra il suo emendamento all'articolo 2 e gli altri testi in esame, in particolare per quanto riguarda l'obbligatorietà del doppio cognome, e considerato che ella non avrebbe potuto essere presente alla seduta di questa mattina, chiedeva di rinviare lo svolgimento della discussione sull'articolo 2. Ella quindi chiede al Presidente di voler valutare l'opportunità di venire incontro alla richiesta formulata dal Ministro.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*) chiede al Presidente se, in caso di approvazione dell'emendamento 2.100 (testo 2), l'emendamento del Governo sarebbe precluso.

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento 2.100 (testo 2), recependo parzialmente il contenuto dell'emendamento del Governo, ne determinerebbe il parziale assorbimento, precludendo altresì la parte restante.

Il senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*) condivide le osservazioni del senatore Manzione, rilevando l'opportunità di sollevare l'ufficiale dello stato civile da una decisione di per sé foriera di possibili conflitti, prevedendo o il criterio alfabetico, ovvero quello della priorità del cognome attribuito.

Il senatore CENTARO (*FI*) osserva l'opportunità di modificare il secondo comma dell'articolo, nel senso di sostituire, alla locuzione «ovvero all'atto della nascita del primo figlio», la formulazione «o, in mancanza, all'atto di nascita del primo figlio», in modo da configurare come residuale l'ipotesi dell'attribuzione del cognome successiva all'atto di matrimonio. Ritiene inoltre utile esplicitare nel testo dell'articolo 143-*bis*,

così come riformulato, il diritto di modifica e di revoca della scelta effettuata.

L'oratore, dopo aver espresso alcune critiche sulla modalità di redazione del quarto comma, concorda con il senatore Manzione sulla opportunità di disciplinare, con criteri chiari ed oggettivi, l'ipotesi del mancato accordo. Al riguardo, pur preferendo la soluzione francese che privilegia il cognome del padre nell'ipotesi residuale di mancato accordo, dichiara di poter comunque accedere ad un'altra soluzione, quale quella dell'ordine alfabetico.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) osserva che anche l'ipotesi di mancato accordo, per quanto presumibilmente residuale, debba essere normata. Al riguardo, l'oratore ritiene auspicabile l'adozione del criterio alfabetico, valutando infondato il timore della possibile perdita dei cognomi storici e ritenendo non rispondente allo spirito del disegno di legge l'adozione del criterio francese.

Dichiara, altresì, di condividere le osservazioni del senatore Centaro sull'opportunità di prediligere il matrimonio, quale momento per l'attribuzione del cognome e sulla necessità di prevedere, in capo ai coniugi, il potere di revoca della scelta effettuata.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) osserva che, oltre alla indicazione del criterio alfabetico, la legge deve precisare quale cognome di ciascun coniuge attribuire nell'ipotesi in cui ambedue i coniugi abbiano un doppio cognome, prevedendo, ad esempio, che l'ufficiale dello stato civile scelga il primo dei cognomi di ciascun coniuge.

La senatrice VANO (*RC-SE*) esprime la sua contrarietà all'ipotesi di adottare la soluzione francese, rilevando che il disegno di legge in titolo già costituisce un punto di mediazione rispetto a quanto auspicato dal suo Gruppo, ovvero la necessità di privilegiare il cognome materno per tradurre sul piano normativo una tendenza culturale tesa a valorizzare il ruolo della donna nella storia familiare.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che l'emendamento 2.100 (testo 2) è l'esito di un notevole sforzo di mediazione tra le originali posizioni del Governo al riguardo e gli orientamenti della Commissione. Il rappresentante del Governo osserva che il riconoscimento del diritto, in capo ai coniugi, di scegliere uno solo dei cognomi, risponde anche alle esigenze di semplificazione che la società moderna impone.

Osserva altresì che la proposta, avanzata dal senatore Centaro, di inserire nell'articolo la facoltà di revoca della scelta del cognome necessita inevitabilmente di un supplemento di riflessione.

Per quanto riguarda la questione di come regolarsi in caso di mancato accordo, le soluzioni possibili sono due: il criterio alfabetico ovvero il ricorso all'autorità giudiziaria, ipotesi che crea notevoli problemi soprattutto in ordine alla individuazione del giudice competente che potrebbe essere o

il giudice tutelare, trattandosi di minori ovvero il tribunale in composizione collegiale, trattandosi di una questione attinente allo stato civile.

Il presidente SALVI, nel dichiarare la sua disponibilità a recepire le osservazioni avanzate dai membri della Commissione in merito al momento della scelta del cognome da trasmettere ai figli e alla soluzione dei casi controversi, osserva come dal dibattito sia emersa una sostanziale identità di vedute in ordine allo schema generale di assegnazione del cognome, vale a dire al riconoscimento della possibilità per i genitori di scegliere di trasmettere il cognome di uno solo di essi o di entrambi, nell'ordine deciso di comune accordo.

In riferimento alla richiesta del ministro Rosy Bindi di cui si è fatta interprete la senatrice Finocchiaro, egli osserva preliminarmente che il disegno di legge in titolo è di iniziativa parlamentare, e non fa parte del programma del Governo.

L'*iter* parlamentare è iniziato nel mese di settembre dell'anno scorso e il termine per la presentazione degli emendamenti è stato più volte rinviato su sollecitazione dello stesso Governo, che oltretutto fino alla fine di novembre ha parlato unicamente per bocca del Ministero della giustizia, e solo successivamente il ministro Rosy Bindi ha ritenuto di dover presentare emendamenti e, da ieri, di partecipare ai lavori della Commissione.

Egli ritiene pertanto che la richiesta del ministro Rosy Bindi di rinviare, dopo che già era stata convocata la seduta di ieri pomeriggio, nella quale si sarebbe potuto concludere l'esame del provvedimento, anche la seduta in corso – richiesta oltretutto formulata in una lettera inviata la notte scorsa, con riferimento ad una seduta convocata alle 9,30 della mattina e di cui egli ha avuto contezza solo ora – manifesta un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Parlamento repubblicano e delle sue prerogative costituzionali. In qualità di parlamentare e di Presidente di Commissione dichiara di non essere disposto ad accettare una così esplicita mortificazione del Parlamento.

Il Presidente rileva altresì che il Governo debba chiarire quale rappresentante è di volta in volta abilitato ad esprimere la volontà dell'esecutivo in Parlamento, soprattutto in sede di esame di disegni di legge che toccano competenze di più ministri, anche in considerazione della ripartizione non sempre cristallina delle competenze stesse.

Aderendo comunque all'invito della senatrice Finocchiaro di tener conto dell'esigenza manifestata dal ministro Rosy Bindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, dichiarando però che, in quanto Presidente della Commissione, egli non accetterà che vengano frapposte ulteriori dilazioni ad un voto della Commissione su argomenti sui quali il dibattito è stato sufficientemente istruito e sui quali si verifica una sostanziale convergenza di tutti i Gruppi.

La seduta termina alle ore 10,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 19**Art. 2.****2.100 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1) dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-*bis*.1. – (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o quello della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine da questi concordato.

La scelta è effettuata all'atto del matrimonio ovvero all'atto della nascita del primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori, limitatamente ad un cognome di ciascuno.

Ai figli successivi al primo, anche se nato prima del matrimonio, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio a cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta".

2) al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto infine il seguente periodo: "Chi compie la dichiarazione di nascita deve specificare, sotto la sua responsabilità, se c'è accordo fra i genitori sul cognome da apporre al figlio, secondo il primo comma dell'articolo 143-*bis*.1, del codice civile, ovvero ai fini del primo comma, seconda parte di tale articolo, se non c'è l'accordo fra i genitori"».

2.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1) dopo l'articolo 143-*bis* del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 143-*bis*.1 – (*Cognome del figlio di genitori coniugati*). – Al figlio di genitori coniugati è attribuito, secondo la volontà dei genitori, il cognome del padre o quello della madre, ovvero entrambi i cognomi dei genitori nell'ordine da questi concordato. In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico, limitatamente ad un cognome di ciascuno, scelto su indicazione dell'interessato o, in caso di morte, irreperibilità o incapacità di questi, secondo l'ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce d'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio a cui sia attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta".

2) al comma 1 dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è aggiunto infine il seguente periodo: "Chi compie la dichiarazione di nascita deve specificare, sotto la sua responsabilità, se c'è accordo fra i genitori sul cognome da apporre al figlio, secondo il primo comma dell'articolo 143-*bis*.1, del codice civile, ovvero ai fini del primo comma, seconda parte di tale articolo, se non c'è l'accordo fra i genitori"».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Giovedì 11 gennaio 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito della discussione sulla relazione del Presidente

Francesco FORGIONE, *presidente*, invita i colleghi ad iscriversi a parlare in modo da poter organizzare il dibattito mediante un'efficace ripartizione dei tempi. Comunica, inoltre, alla Commissione che è pervenuta una nota dell'onorevole Laganà Fortugno, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Intervengono quindi il deputato Angela NAPOLI (AN), i senatori Carlo VIZZINI (FI), Maria Agostina PELLEGGATTA (Iu-Verdi-Com), Massimo BRUTTI (Ulivo), Giuseppe DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e Nuccio IOVENE (Ulivo), i deputati Giuseppe LUMIA (Ulivo) e Maria Fortuna INCOSTANTE (Ulivo) e il senatore Nicola Emilio BUCCICO (AN).

Francesco FORGIONE, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta e rinvia il seguito del dibattito sulla relazione del Presidente alla prossima seduta, convocata per martedì 16 gennaio 2007 alle

ore 9,30. Invita, quindi, i colleghi a partecipare alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata a seguire.

La seduta termina alle ore 13,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,50.

